



**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE - Ufficio Gestione Scuole di specializzazione**

**IL RETTORE**

**VISTO** il Decreto Miur 1 agosto 2005 di riassetto delle scuole di specializzazione di area medico – sanitaria;

**VISTO** il successivo Decreto Interministeriale n. 68-2015 di riforma delle scuole di specializzazione di area sanitaria ed in particolare l'articolo 5, comma 6, che dispone: “...*Ciascuna Scuola predisporre un Regolamento della Scuola, ove vengono anche specificate le modalità di valutazione dello specializzandi, e programma il percorso formativo per ciascun anno di Corso, definendo la progressiva acquisizione delle competenze volte all'assunzione delle responsabilità autonome dello specializzando nell'ambito degli obiettivi formativi della Scuola, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 del presente decreto.*”;

**VISTO** il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia emanato con Decreto Rettorale n. 623/2015 prot. n. 26107/2015:

**VISTA** la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 16/5/2022 con la quale i direttori delle scuole di specializzazione sono stati inviati a predisporre il Regolamento della scuola in conformità alla normativa nazionale, regionale ed al Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la successiva approvazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 16/01/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento della scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia;

**DECRETA**

1. E' emanato il **Regolamento della scuola di specializzazione in Dermatologia e venereologia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia** ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto Interministeriale n. 68-2015.

**Art.1 – Oggetto.**

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.I. 68/2015, il presente Regolamento disciplina le modalità di valutazione degli specializzandi, indica i criteri con cui i medici in formazione specialistica debbono acquisire progressivamente le competenze volte all'assunzione delle responsabilità nello svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito degli obiettivi formativi della scuola, le modalità ed i principi con cui vengono eventualmente concessi periodi di formazione fuori rete formativa e/o distacco all'estero nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 11 del D.I. 68-2015 e dall'Allegato 1 al D.I. 402-2017.

**Art. 2 – Criteri di assegnazione ai medici in formazione specialistica degli obiettivi formativi professionalizzanti nel corso degli anni e relativa progressiva acquisizione di autonomia.**

1 Il manifesto degli Studi della scuola viene approvato annualmente dal Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia, ed è il documento ove vengono ripartiti Crediti Formativi Individuali per ciascun anno di corso distinti in: crediti formativi teorici e crediti formativi professionalizzanti, per cui ad ogni CFU didattico



**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE - Ufficio Gestione Scuole di specializzazione**

corrisponde un impegno-studente di 25 ore, di cui 8 ore di lezione frontale, e 17 ore di studio autonomo; a ogni CFU professionalizzante corrispondono 30 ore di lavoro per studente crediti formativi teorici.

2. Sulla base del Manifesto degli Studi approvato dal Consiglio di Facoltà, nel rispetto delle attività professionalizzanti obbligatorie previste dal D.I. 402-2017, la Giunta della scuola annualmente predispose il piano formativo individuale per ciascun medico in formazione ove viene indicato, per ciascuna tipologia di attività da svolgere, il numero minimo di attività da svolgere ed il relativo grado di autonomia; per gli anni successivi al primo, tale programmazione viene effettuata tenendo conto anche delle attività professionalizzanti fatte l'anno precedente e certificate mediante il libretto diario individuale.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, di norma l'assegnazione annuale ai medici in formazione specialistica delle attività formative obbligatorie avviene secondo quanto di seguito indicato:

Lo specialista in Dermatologia e Venereologia deve avere acquisito conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della epidemiologia, fisiopatologia, clinica, terapia e prevenzione delle malattie della cute e del sottocute, dell'età adulta e pediatrica, di natura infiammatoria, immunologica, allergologica, ambientale e professionale, infettiva, ivi comprese le malattie a trasmissione sessuale, degenerative, neoplastiche, le anomalie vascolari, le malattie rare, e gli inestetismi e le alterazioni morfo-funzionali dell'organo cute. Lo specialista in Dermatologia e Venereologia deve essere esperto nella chirurgia dei tegumenti con finalità diagnostiche e terapeutiche per patologie tumorali e non, e riparatrice di tessuti e di inestetismi. Deve acquisire inoltre conoscenze relative all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

**Art. 3 – Valutazione del percorso formativo degli specializzandi.**

1. Con riferimento alla valutazione del percorso formativo dei medici in formazione specialistica la scuola di specializzazione in Dermatologia e Venereologia:

- per quanto riguarda la verifica dell'acquisizione delle competenze teoriche dei medici in formazione specialistica, effettua annualmente le verifiche delle competenze teoriche acquisite dagli specializzandi al termine dell'anno accademico di riferimento rispetto alle attività didattiche frontali assegnate, con modalità di verbalizzazione on – line degli appelli, previa iscrizione on – line degli specializzandi regolarmente iscritti; lo specializzando che non è in regola con le tasse non ha titolo ad iscriversi all'appello per l'esame di passaggio anno.

- Per quanto riguarda la verifica delle abilità professionalizzanti acquisite dai medici in formazione specialistica, ciascun medico in formazione specialistica è tenuto a compilare, con cadenza almeno mensile, il libretto diario su supporto informatico delle attività professionalizzanti effettivamente svolte nel periodo indicando per ciascuna di essa, secondo quanto previsto dal Protocollo Regionale sulla formazione specialistica dei medici attualmente vigente, il relativo grado di autonomia (appoggio, collaborazione, autonomia). Al termine del periodo di frequenza presso la struttura ove lo specializzando svolge la formazione professionalizzante, il responsabile dell'unità operativa certifica, per tipologia, quantità e grado di autonomia, le attività professionalizzanti svolte dallo specializzando. Il tutor individuale del medico in formazione specialistica, o, in alternativa il direttore della scuola, sulla base delle certificazioni ricevute, verificata la corrispondenza con gli obiettivi formativi assegnati al medico in formazione specialistica, valida le attività certificate e le inserisce nel software di gestione della carriera dello specializzando. Al termine dell'anno, acquisite le certificazioni di tutti i responsabili ove il medico in formazione specialistica ha svolto l'attività professionalizzante e le validazioni da parte dei tutor/direttore della scuola, viene prodotto il libretto diario annuale firmato dal Direttore della scuola, dal tutor individuale e dal medico in formazione specialistica, ove vengono riportate le attività professionalizzanti svolte nel corso dell'anno nonché viene indicata la tabella riassuntiva delle attività professionalizzanti obbligatorie ex Allegato 2 del D.I. 402-2017 svolte complessivamente nell'arco della carriera dello specializzando, avendo cura di verificarne il grado di raggiungimento rispetto ai valori minimi indicati dalla norma.



**DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, GARE E RAPPORTI CON IL SERVIZIO SANITARIO  
NAZIONALE - Ufficio Gestione Scuole di specializzazione**

**Articolo 4 – frequenza fuori rete formativa e/o distacco all'estero**

1. La Scuola può consentire la formazione specialistica attraverso la frequenza di istituzioni estere da parte del Medico in Formazione che ne faccia richiesta.
2. Le richieste devono essere inviate al Direttore, che le sottopone alla Giunta per la delibera.
3. Con le medesime modalità il medico in formazione specialistica potrà proporre al Direttore della Scuola una frequenza fuori rete formativa per lo svolgimento di attività altrimenti non presenti nelle strutture facenti parte della rete formativa della scuola.

**Art. 5 – Rinvio e disposizioni transitorie.**

1. Per quanto riguarda gli organi di gestione della scuola in Dermatologia e Venereologia, le relative norme di funzionamento, le disposizioni riguardanti l'accesso, la frequenza e la gestione del contratto dei medici in formazione specialistica si rinvia integralmente al: "*Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria*" emanato con Decreto Rettorale rep. n. 623/2015 del 22/12/2015.
2. In sede di applicazione del presente Regolamento, in caso di contrasto tra le norme ivi indicate con quelle contenute nel Regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria" prevale quest'ultimo documento.
3. Il presente decreto sarà trasmesso al Direttore della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia ed al Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia e sarà pubblicato all'albo on line di Ateneo.
4. Avverso il presente Decreto è possibile proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale e Ricorso Straordinario al Capo di Stato in termini di legge.

Carlo Adolfo Porro  
Rettore  
Università degli Studi di  
Modena e Reggio Emilia